

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **221/1997** (ECLI:IT:COST:1997:221)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **04/06/1997**; Decisione del **19/06/1997**

Deposito del **03/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **16/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23343**

Atti decisi:

N. 221

ORDINANZA 19 GIUGNO-3 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1996 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel procedimento penale a carico di Salvagnin Renato ed altro, iscritta al n. 968 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., per avere provveduto all'incenerimento di rifiuti speciali previo accatastamento su un'area e accensione dei medesimi a cielo aperto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi);

che il giudice a quo, dopo aver ricordato che il suo invito a contestare agli imputati il reato più grave previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 non era stato accolto dal pubblico ministero, il quale aveva mantenuto ferma l'imputazione di cui all'art. 674 cod. pen. sul presupposto che la condotta sanzionata dal citato art. 25 postulerebbe comunque l'utilizzazione di un impianto tecnico, nel caso di specie non verificatasi, dubita della conformità a Costituzione dello stesso art. 25, come interpretato dal pubblico ministero, perché in tal modo, in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza, si differenzierebbero "situazioni sostanzialmente assimilabili ad unità": nell'un caso (smaltimento attraverso impianto non autorizzato) ricorrerebbe una ipotesi penalmente sanzionata in maniera più grave che nell'altro caso (incenerimento a cielo aperto), nel quale l'impatto ambientale sarebbe senz'altro più rilevante;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, ove interpretato nel senso prospettato dal pubblico ministero, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 9 della Costituzione, dal momento che "soltanto lo smaltimento mediante impianto (idoneo e perciò autorizzato) garantisce la tutela del paesaggio, nel mentre nella residua ipotesi di smaltimento a cielo aperto il paesaggio e il patrimonio ambientale conoscerebbero un rimarchevole arretramento della soglia di tutela";

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla soluzione della proposta questione dipenderebbe la esatta individuazione della fattispecie sottoposta al suo esame;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, posto che la maggior pericolosità individuata dal legislatore nella condotta di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella descritta nell'art. 674 cod. pen., costituirebbe esercizio non censurabile della discrezionalità del legislatore.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, è entrato in vigore il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale, all'art. 56, dispone l'abrogazione dell'intero d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e, quindi, anche della disposizione impugnata, dettando al contempo una nuova disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti e, in particolare, delle modalità attraverso le quali viene effettuato lo smaltimento di essi;

che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.